

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITA', ATTIVITA'
E VOLONTARIATO

ART.1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una Fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE ROCCO SPANI - ENTE DEL TERZO SETTORE"** in sigla **"FONDAZIONE ROCCO SPANI - ETS"**.

ART.2) SEDE

La sede della Fondazione è stabilita in Comune di **Taranto**, con indirizzo, attualmente, alla **Via Pentite civico 23**.

Il trasferimento della sede può essere stabilito con delibera dell'organo direttivo e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'istituzione di sedi secondarie con delibera dell'organo direttivo e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.3) DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART.4) FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale, mediante lo svolgimento e l'attuazione di una o più attività, iniziative ed interventi innovativi del più alto interesse sociale quale l'educazione, la cultura e la solidarietà a favore degli strati sociali meno abbienti del territorio Pugliese, e con particolare attenzione e riferimento sotto il profilo fisico, psichico, economico, sociale, familiare e morale, dei minori abbandonati o privi di assistenza.

Nei confronti di tali soggetti la Fondazione si propone in forma di azione volontaria di promuovere la costituzione gratuita di un patrimonio destinato al finanziamento di beni e servizi di assistenza sociale, di educazione e di formazione, allo scopo di contribuire almeno in parte alla rimozione delle condizioni di disagio mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo seguente.

La Fondazione si ispira ai principi e ai valori fondamentali, sanciti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" e dalla "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che animarono i fondatori della Fondazione stessa e in attuazione del principio di sussidiarietà, e non sostitutivo dell'intervento pubblico, espresso dall'art.118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

ART.5) ATTIVITA'PRINCIPALI E STRUMENTALI

5.1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., attraverso la presenza attiva nel territorio della Regione Puglia, anche interagendo con le competenti forze sociali e con altri organismi interessati alle medesime politiche.

Per realizzare le finalità istituzionali meglio indicate nel precedente articolo, la Fondazione svolge delle attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016 (art.5 lett.a) del d.lgs.117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 lett.h) del d.lgs.117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (art.5 lett.i) del d.lgs.117/17);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art.5 lett.l) del d.lgs.117/17).

5.2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione nello specifico già esercita le seguenti attività che vi stigmatizza a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ASSISTENZA SOCIALE:

- la Gestione del Centro socio-educativo culturale diurno "L'Isola della Fantasia": struttura permanente di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira, in particolare, al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti a rischio di dispersione scolastica, emarginazione e devianza. Opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche;
- la Gestione della Comunità educativa "Guglielmo De Feis": struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa. La struttura assolve a compiti temporaneamente sostitutivi o integrativi della famiglia, avendo come obiettivi specifici l'educazione e l'acquisizione di autonomia ed indipendenza nonché, ove

possibile il reinserimento nella famiglia di origine. E' una struttura socio-assistenziale destinata a bambini e ragazzi per i quali la famiglia non è in grado di assicurare anche temporaneamente le cure necessarie.

b) EDUCAZIONE E CULTURA

- la ricerca di nuove metodologie educative che consentono di contrastare il disagio e la marginalità minorile, consapevole che anche questi fattori di rischio sono realtà complesse e in continuo divenire. Infatti la ricerca teorica e pratica dei tanti saperi volta allo studio dei processi educativi e formativi di inclusione sociale viene condotta attraverso metodologie sperimentali;

- lo svolgimento, attraverso il CRAC Puglia (Centro di Ricerca Arte Contemporanea), presidio culturale, di attività culturali, artistiche, editoriali, per promuovere e diffondere la cultura e conoscenza nei minori, attraverso l'apprendimento stimolante e gratificante dei diversi saperi. Il museo costituisce anche luogo di ricerca, di studio e di conoscenza delle espressioni artistiche. Il CRAC Puglia garantisce anche un dialogo continuo con le istituzioni scolastiche per una didattica aggiornata e avanzata. Con questa ulteriore offerta formativa rivolta alle scuole e alle strutture educative della Fondazione, e precisamente alle tre fasce di utenza scolastica (elementari, medie e superiori), il Centro assume una fisionomia precisa, individuabile nella circolarità delle esperienze educative e formative per il territorio ionico;

- lo svolgimento di attività volte alla diffusione della conoscenza e alla circolazione del patrimonio bibliografico e documentale della nostra Nazione, attraverso la Biblioteca della Fondazione;

c) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- organizzazione delle iniziative extrascolastiche rivolte ai minori e ragazzi in condizione di fragilità come laboratori ludici e creativi. Workshop ed interventi interdisciplinari, pedagogicamente integrate ai programmi scolastici.

La Fondazione realizza lo svolgimento - in convenzione con le Università ed enti di formazione professionale - di tirocini, stage (extracurricolare) e aggiornamento per studenti frequentanti corsi di laurea, master o corsi professionali nel settore sociale ed educativo.

La Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con Enti similari a carattere nazionale e internazionale, inoltre stipulare convenzioni, attuare partenariati con enti pubblici e soggetti privati.

5.3. La programmazione e progettazione delle relative azioni sarà definita con appositi regolamenti interni, approvati dall'organo direttivo.

5.4. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017,

la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

ART.6) VOLONTARIATO

Ai sensi degli art. 17 e 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO II

PATRIMONIO

ART.7) PATRIMONIO E RACCOLTA DI FONDI

Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in euro **128.733,00 (euro centoventottomilasettecentotrentatré e zero centesimi)**.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART.7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Direttivo,
- il Presidente,
- l'Organo di Controllo;

- il Revisore legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa.

ART.8) ORGANO DIRETTIVO

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri o cinque membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

8.2. La nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo spetta al Fondatore ovvero, in sua assenza, alla persona designata dal Fondatore tra i propri eredi, legittimi o testamentari, ovvero anche tra soggetti estranei, nonché alle persone successivamente da quest'ultima designate per tutta la durata della Fondazione. La designazione della persona deputata alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata per testamento, qualsiasi sia la forma testamentaria utilizzata, ovvero mediante dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale. In mancanza di qualsiasi designazione la nomina spetta agli eredi legittimi o testamentari del Fondatore ovvero, in sua assenza, della persona designata dal Fondatore, nonché dalle persone successivamente a quest'ultima designate per tutta la durata della Fondazione ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la Fondazione.

Possono rivestire la carica di amministratore anche le persone giuridiche o gli enti diversi dalle persone fisiche. In tale caso, la persona giuridica o l'ente nominato amministratore dovrà designare, tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ., essi possono essere individuati tra i sostenitori della Fondazione, nonché dipendenti, volontari o operatori delle Istituzioni Sociali che hanno rapporti di collaborazione nell'esercizio delle attività istituzionali.

8.3. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, con la precisazione che due membri dell'organo direttivo vengono nominati a vita, salvo incorrano in una causa di cessazione dalla carica diversa dalla scadenza, essi sono scelti tra coloro che hanno sostenuto negli anni la missione istituzionale della Fondazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, in qualunque tempo, possono essere

revocati salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni:

- rinuncia, comunicazione scritta all'organo direttivo e all'organo di controllo;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- decadenza, laddove senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive,
- estinzione della Fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Nel caso di cessazione dalla carica di amministratore, ad eccezione dell'ipotesi di scadenza, i consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art.90 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i.

8.4. All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

8.5. Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 9) ORGANI DEL CONSIGLIO

Ove a tali nomine non abbia provveduto il Fondatore o la persona da quest'ultimo designata, nella sua prima riunione il Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 10) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia, dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, dall'Organo di Controllo o dal Fondatore, ovvero, in sua assenza la persona designata secondo quanto previsto al precedente **ART.8)** e comunque obbligatoriamente almeno due volte all'anno, la prima per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, la seconda entro il 31 (trentuno)dicembre di ogni anno.

Il Presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con avviso affisso all'albo della sede legale ovvero mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 4 (quattro) giorni secondo le predette modalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto può essere dato per rappresentanza mediante delega scritta acquisita agli atti della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, e ove nominati il Direttore e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

ART.11) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

ART. 12) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché ha la facoltà di conferire procura.

Inoltre il Presidente

- convoca il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno o su richiesta di due Consiglieri e lo presiede stabilendo l'ordine del giorno della seduta;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigila sulla corretta gestione e buon andamento della Fondazione, rapportandosi talvolta col Fondatore ovvero, in sua assenza la persona designata secondo quanto previsto al

precedente **ART. 8)**;

- tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- in caso di urgenza adotta provvedimenti che devono essere ratificati successivamente dal Consiglio Direttivo entro un anno dall'adozione degli stessi;
- dispone direttamente, ovvero tramite i Consiglieri, ispezioni o verifiche sulla conduzione e gestione dei servizi;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti, al conferimento di incarichi ai consulenti esterni, ai collaboratori e volontari, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- vigila sull'osservazione delle regole contenute nello statuto e regolamenti in vigore e promuove aggiornamenti se necessari.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente le sue competenze spettano al Vice Presidente.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

ART.13) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14) NOMINA E REQUISITI Dell'ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il Consiglio Direttivo.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione

per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina anche successivamente con apposita delibera e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 15) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'**ART.14)** che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da

uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Fondatore, ovvero, in sua assenza la persona designata secondo quanto previsto al precedente **ART.8)**.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di cinque membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ART. 16) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo, secondo le maggioranze di cui all'**ART.10)** ad eccezione di quelle relative alla modifica delle clausole inerenti alla nomina e revoca degli organi della Fondazione. In tale ultimo caso, oltre le predette maggioranze è richiesto il consenso del Fondatore ovvero, in sua assenza, della persona designata secondo quanto previsto al precedente **ART.8)**.

ART. 17) TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono decise dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo

Settore (RUNTS).

TITOLO V

BILANCIO

ART. 18) ESERCIZI ASSOCIATIVI, BILANCIO, UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

18.1 Ogni esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i..

18.2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (euro duecentoventimila e zero centesimi) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

18.3 Nei casi di cui all'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio deve essere redatto e approvato secondo le modalità prescritte dal citato art.14.

18.4 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 19) LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere i libri prescritti dalla'art.15 del del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 21) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ., in conformità a quanto previsto dall'art. 49 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i.

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 22) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23) RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia di Fondazione, salvo il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117."

